SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 aprile 2004, n. **90.**

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 . . . . Pag. 4

Ministero della giustizia

DECRETO 24 febbraio 2004, n. **91.**

Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149. Pag. 16

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Burcei e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 marzo 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006; prima e seconda tranche . . . . Pag. 20

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 dicembre 2002.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Pag. 24

DECRETO 13 febbraio 2004.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Pag. 25

DECRETO 13 febbraio 2004.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 . . . . Pag. 26

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 1° aprile 2004.

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale della Calabria-Catanzaro. . . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio locale di Catanzaro . . . . Pag. 43

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni, entrambe con sede in Milano, e decadenza della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 2262) . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2004.

Autorizzazione alla CreditRas Assicurazioni S.p.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela Giudiziaria di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2263) . . . . Pag. 45

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004.

Autorizzazione alla Berica Vita società per azioni (in forma abbreviata Berica Vita S.p.a.), in Vicenza, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2265) . . . . Pag. 45

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 31 marzo 2004.

Indizione della seconda sessione 2004 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14492). . . . . Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 6 aprile 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 50

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalgan». . . . . Pag. 50

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roferon A» . . . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebicina». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipralex». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entact». Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo». . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo/clortalidone» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate» . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive:

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Cardine Società fiduciaria per azioni», in sigla «Cardine fiduciaria S.p.a.», in Bologna. Pag. 58

Autorizzazione all'Organismo Italsocotec S.p.a., in Roma al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l., in Torino al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'Organismo CSI S.p.a. in Bollate al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE . . . . Pag. 59

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 aprile 2004, n. **90.**

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis)* consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ».

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei

comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

ART. 2.

(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

ART. 3.

(Pari opportunità).

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

ART. 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale ».

ART. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze »;

b) le tabelle **B** e **C** sono sostituite dalle tabelle **B** e **C** allegate alla presente legge.

ART. 6.

(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d)* ed *f)*, e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento ». Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al-

l'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c), f), g)* e *h)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 7.

(Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « attinente alle campagne elettorali, commissionato » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati ». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

ART. 8.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *B*

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
mm. 20 1	mm. 20 5	mm. 20 9	
mm. 20 2	mm. 20 6	mm. 20 10	
mm. 20 3	mm. 20 7	mm. 20 11	
mm. 20 4	mm. 20 8	mm. 20 12	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali : le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *C*

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 340):

Presentato dal sen. CADDEO ed altri il 27 giugno 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 14ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla commissione il 4 dicembre 2002; il 4 febbraio 2003; il 26 marzo 2003; il 2 luglio 2003; il 14 ottobre 2003; il 13 novembre 2003; il 29 gennaio 2004; il 4, 10, 11, 18 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10, 16, 17 marzo 2004.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2004 (atto n. 340/A - relatore sen. MALAN).

Esaminato in aula il 18, 30, 31 marzo 2004; il 1º aprile 2004 ed approvato il 6 aprile 2004 in un testo unificato con atti n. 363 (sen. ROLLANDIN ed altri); n. 911 (sen. MULAS ed altri); n. 1913 (Consiglio regionale del Molise); n. 1929 (sen. DATO); n. 2068 (Consiglio regionale della Sardegna); n. 2419 (sen. TONINI ed altri); n. 2551 (sen. COSSIGA ed altri); n. 2776 (sen. DATO); n. 2782 (Consiglio regionale della Valle d'Aosta); n. 2791-*bis* (stralcio del disegno di legge n. 2791 d'iniziativa governativa).

Camera dei deputati (atto n. 4880):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 aprile 2004 con pareri delle commissioni V, VI, e XIV.

Esaminato dalla I commissione il 7 aprile 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6. — La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

b-bis) *consigliere regionale*;

b-ter) *presidente di provincia*;

b-quater) *sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali):

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.».

Note all'art. 3:

— La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1999, n. 129.

— Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18:

«Art. 22. — L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'art. 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalle legge qui pubblicata.

«Art. 12. — Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non pù di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in una delle due Camere. *Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del testo uuico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risulti eletto in un collegio uninominale*. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a)* del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di cadidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 14. — *L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione non più di tre preferenze.*

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

«Art. 30. *(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e terzo, lettera* a)*, 13, n. 5, e 14, comma secondo)*. — Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative):

«Art. 1. — 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) (lettera abrogata);

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'art. 33 del testo unico, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo,

procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2. — 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. *Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.*

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.».

— La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64.*

— La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1990, n. 68.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):

«Art. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di eruro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di eruro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quttro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orgni delle amministrazioni comunali.):

«Art. 53 *(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)*. — Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver rivevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 18 *(Agevolazioni fiscali)*. — 1. Per il materiale tipografico, *inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati* dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

— Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):

«18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 9-*ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art.11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessane a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(omissis)*;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi):

«7. *(Trattativa privata)*. — 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di nautara intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possono essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artisitica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. *(Aggiunge il comma 1-*bis *all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)*.

12. *(Aggiunge il comma 3-*bis *all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)*.

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola *«de minimis»* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

«12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.».

— La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, reca: «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. (Deliberazione n. 17/2003)».

04G0127

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 2004, n. **91.**

Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 149 del 2001, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, concernente: «Norme in materia di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche in relazione all'amministrazione della Giustizia»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) «banca di dati»: la banca di dati costituita presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, nonché alle persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere *a), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149;

b) «dati»: i dati previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini specifici dei tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dalle singole regioni, nonché ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione;

c) «uffici della giurisdizione minorile»: i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione della famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso la corte di cassazione;

d) «regole procedurali di carattere tecnico operativo»: le regole emanate con decreto del Ministro della giustizia per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati;

e) «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 2.

Principi generali di organizzazione della banca di dati

1. La banca di dati è organizzata in modo da assicurare la integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, nonché la identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.

2. La banca di dati è costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa è attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, il quale, nell'ambito della struttura organizzativa, può designare un proprio sostituto, scelto nell'ambito del personale di dirigenza addetto al Dipartimento.

3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

4. La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Art. 3.

Modalità di tenuta della banca di dati

1. La banca di dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo.

2. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato;

c) l'avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell'inserimento o della modifica del dato.

3. La conformità alle regole procedurali di carattere tecnico operativo è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prima della messa in uso.

Art. 4.

Alimentazione della banca di dati

1. La banca di dati è alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia.

2. Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato in modalità manuale.

3. La banca di dati è alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni.

Art. 5.

Modalità di accesso alla banca di dati

1. L'accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di copie ed estratti è disciplinato come segue; esso è:

a) riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione nonché ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile. In quest'ultimo caso, il capo dell'ufficio individua i magistrati autorizzati all'accesso;

b) consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio;

c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.

2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.

3. I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del servizio e le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché per statistiche sulla base di dati anonimi.

4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi scopi connessi alle finalità per le quali la banca di dati è istituita.

Art. 6.

Contenuto dei dati

1. In conformità alle modalità del trattamento e dei requisiti dei dati previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la banca di dati può contenere i seguenti dati personali aggiornati con cadenza trimestrale:

a) minori dichiarati adottabili:

1) dati anagrafici;

2) condizioni di salute;

3) famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149;

4) attuale sistemazione;

5) precedenti collocamenti;

6) provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni;

8) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento;

b) coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale e persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149:

1) dati anagrafici;

2) residenza, domicilio, recapito telefonico;

3) stato civile;

4) stato di famiglia;

5) dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione;

6) condizioni di salute;

7) condizioni economiche;

8) caratteristiche socio demografiche della famiglia;

9) motivazioni;

10) altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito;

11) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;

12) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.

Art. 7.

Obblighi di conservazione e custodia

1. I dati contenuti nella banca di dati sono conservati per il tempo previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della giustizia, sono emanate le regole procedurali di carattere tecnico operativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 167

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149:

«Art. 44. — 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almento diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo

stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 28 *(Titolare del trattamento)*. — 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«*i)* "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;».

— Il titolo II della Parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Diritti dell'interessato».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note all'art. 5.

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149:

«7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

— Per le lettere *a)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, si veda in note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352):

«Art. 30 *(Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato)*. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). — 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settantanni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A).»:

«Art. 6 (L-R) *(Riproduzione e conservazione di documenti)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (L).

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (L).

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

04G0124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Burcei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Burcei (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Burcei (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Garau è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Burcei (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2004, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 134 - Area II del 26 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Burcei (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia Garau.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A03543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 19 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, ad € 33.865 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verra presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto), ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori annessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2004, al prezzo di aggiudicazione.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non

regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 15.

Il 31 marzo 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03591

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 dicembre 2002.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di recepimento delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'allegato I, lettera *a)*, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per ogni annualità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi devono versare l'importo di cui all'allegato I, lettera *b)*.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto della richiesta, mediante presentazione della avvenuta attestazione di versamento.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Erogazione dei compensi al personale

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 273

ALLEGATO I

	Euro
A) Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	6.847,80
B) Importo dovuto per ogni annualità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto	981,32

04A03578

DECRETO 13 febbraio 2004.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, ed in particolare l'art. 18;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 162, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'al-

legato I, lettera *a)*, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per ogni annualità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi devono versare l'importo di cui all'allegato I, lettera *b)*.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto della richiesta, mediante presentazione della avvenuta attestazione di versamento.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Erogazione dei compensi al personale

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 270

ALLEGATO I

		Euro
A)	Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	6.847,80
B)	Importo dovuto per ogni annualità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto	981,32

04A03579

DECRETO 13 febbraio 2004.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature ed insiemi a pressione, ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 febbraio 2001, concernente i criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'allegato I, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'avvenuta attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 274

ALLEGATO I

	Euro
Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	6.847,80
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento	981,32

04A03580

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° aprile 2004.

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione della commissione speciale di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2004, registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione per la valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;

Considerata la necessità di individuare e pertanto di diffondere le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la validità e l'efficacia, per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle linee guida

1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione del-
l'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1.

2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.

Art. 2.

Istituzione della commissione di valutazione

1. Ai fini della revisione delle linee guida è istituita un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito di valutare la validità scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La commissione di cui al precedente comma è composta dai due responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed è presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, può avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validità dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale
proposti.

4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria attività a titolo gratuito.

Art. 3.

Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi innovativi

1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui all'art. 1, nonché quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvederà all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si adopererà per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle linea guida. L'APAT provvede alla creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2004

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

Metodologie e Raccomandazioni per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. MR- 001** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 1*

1. ARGOMENTO: Linee guida VIA

2. DESCRIZIONE:

Documento del 18.06.2001 redatto da un gruppo di lavoro dell'ANPA (oggi APAT), su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, composto da M. Cirillo (coordinatore), M. Belvisi, S. Brini, R. Laraia, M.A. Polizzotti, M. Urbani, integrato da L. D'Amico, T. Piccinno, G. Cascio, A. Pini, S. Spina, D. Atzori. Ai lavori hanno partecipato Sergio Malcevschi dell'Università di Pavia, i membri della Commissione VIA (in particolare Giammattei, Lupi, Polizzy, Sauli, Zambrini), Borzi e D'Anna del Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente. Si tratta di un documento di riferimento che colloca la procedura di VIA (articolata secondo le vigenti normative) nel nuovo contesto normativo, precisando i criteri di valutazione che dovranno essere adottati in funzione dei diversi livelli di progettazione, specificando i requisiti qualitativi e quantitativi degli studi di impatto ambientale, esplicitando i possibili esiti della procedura in relazione alle diverse fasi decisionali nelle quali è previsto che esso intervenga.

3. RIFERIMENTI

[1] Linee guida VIA, Parte Generale, ANPA – (Oggi APAT) 18.06.2001 pp. 34
- Capitolo 1 – Il nuovo contesto normativo e procedurale
- Capitolo 2 – L'impatto ambientale e i criteri di valutazione
- Capitolo 3 – Attività per la realizzazione degli studi di impatto ambientale

[2] Linee guida VIA –Appendici, ANPA –(oggi APAT) 18.06.2001 pp. 38 da 35 a 72
- Appendice 2.A – Descrizione delle principali linee di impatto
- Appendice 2.B – Unità ambientali sensibili di cui verificare la presenza sulle aree interessate dal progetto, e da tradurre in apposite cartografie
- Appendice 3.A – Indicazioni per la redazione degli studi di impatto ambientale
- Appendice 3.B – Criteri realizzativi per mitigazioni e compensazioni di ricostruzione ambientale

4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI

Approccio integrato e completo all'analisi degli impatti ambientali connessi alla realizzazione di un opera.
Le linee guida contengono una descrizione delle principali linee di impatto, delle unità ambientali sensibili di cui verificare la presenza sulle aree interessate dal progetto, e da tradurre in apposite cartografie, le indicazioni per la redazione degli studi di impatto ambientale, ed i criteri realizzativi per mitigazioni e compensazioni di ricostruzione ambientale.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le opere soggette a VIA Nazionale

6. NOTE

Metodologie e Raccomandazioni per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale

SCHEDA TECNICA N. MR- 002

Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 1*

1. ARGOMENTO: Inquinamento acustico di infrastrutture di trasporto

2. DESCRIZIONE:

Collana tecnico scientifica dal titolo "Tutela dell'Ambiente dall'Inquinamento Acustico" composta da 10 volumetti redatta dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici), in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente SIAR nel febbraio 2000. I primi otto volumetti, di cui si raccomanda l'adozione, forniscono, per le varie infrastrutture di trasporto, i criteri di progettazione, valutazione, esecuzione e abbattimento de rumore.

3. RIFERIMENTI

[1] Vol. 1 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Stradali, pp. 88
[2] Vol. 2 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Ferroviarie, pp. 77
[3] Vol. 3 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Aeroportuali, pp.249
[4] Vol. 4 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Marittimo-Fluviali, pp. 47
[5] Vol. 5 - Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica, pp.92
[6] Vol. 6 - Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica, pp. 157
[7] Vol. 7 – Criteri per la valutazione degli interventi di bonifica acustica, pp107
[8] Vol. 8 – Tecniche di misura ed abbattimento del rumore, pp. 122
Pubblicazione: febbraio 2000

4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI

Approccio integrato e completo all'analisi degli impatti acustici, criteri di progettazione, valutazione esecuzione e contenimento del rumore.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le opere infrastrutture di trasporto soggette a VIA.
Redazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto.

6. NOTE

Informazioni su pubblicazioni Ciriaf – "Mauro Felli": www.ciriaf.it

Metodologie e Raccomandazioni per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. MR- 003** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 1*

1. ARGOMENTO: Metodologia per la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante

2. DESCRIZIONE:
La metodologia per la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante è stata applicata e validata a centrali termoelettriche Enel è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente SIAR con prot. N. 3544 del 15 settembre 1998.
Una descrizione della metodologia è contenuta nel più ampio documento "Valutazione dell'Impatto Acustico di Centrali Termoelettriche" redatto dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici), del maggio 2003.

3. RIFERIMENTI
[1] Valutazione dell'Impatto Acustico di Centrali Termoelettriche CIRIAF – Università degli Studi di Perugia, ATI sez. Lombardia, Milano maggio 2003

4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI
4.1 L'efficacia del metodo è connessa alla possibilità di valutare il livello di Rumore dalla centrale anche in presenza di altre sorgenti acustiche
4.2 Accuratezza +/- 2 dBA
4.3 La metodologia permette di integrare nel processo l'attività di verifica e controllo da parte di un soggetto terzo indipendente.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE
Centrali Termoelettriche sottoposte a VIA

6. NOTE
Informazioni su pubblicazioni Ciriaf – "Mauro Felli": www.ciriaf.it

Metodologie e Raccomandazioni per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. MR- 004** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 1*

1. ARGOMENTO:

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE) – Risultati ottenuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva VIA

2. DESCRIZIONE:

Relazione quinquennale preparata dalla Commissione europea per ottemperare alle disposizioni dell'art. 2 della direttiva 97/11/CE e dell'art. 11, paragrafi 1 e 2 della direttiva 85/337/CEE concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati. Lo studio valuta l'efficacia delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE e della direttiva nel suo complesso.

3. RIFERIMENTI

Bruxelles, 23/06/2003
COM(2003) 334 definitivo
pp. 62

4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI

La relazione prende in esame gli aspetti chiave del funzionamento della direttiva sulla VIA, tra i quali la selezione (o screening), il riesame e la fase di adozione di decisioni. La relazione esamina inoltre le soluzioni adottate dagli Stati membri per affrontare alcuni aspetti cruciali della VIA, come le alternative possibili, la partecipazione del pubblico e il controllo di qualità; mette in evidenza varie carenze e punti deboli e propone alcune raccomandazioni utili per una migliore applicazione della direttiva in questione.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le tipologie di opere soggette a VIA

6. NOTE

Consultabile on-line sul sito
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale

SCHEDA TECNICA N. ST- 001

Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico

2. DESCRIZIONE: Malte, Pavimentazioni, Pitture, Intonaci e Rivestimenti contenenti sostanze Fotocatalitiche con Biossido di Titanio (Ti O_2) per la riduzione di ossidi di azoto NOx, VOC, Batteri, ed altri inquinanti atmosferici.

In particolare:

2.1 Manto stradale drenante rinforzato con filato di vetro in calcestruzzo, contenete cemento fotocatalitico di spessore da 50 a 250 mm ;

2.2 Rivestimento stradale rinforzato con filato di vetro di spessore non superiore a 3 mm premiscelato in polvere, composto da cemento fotocatalitico, inerti calcarei e di quarzo a granulometria selezionata e additivi speciali.

2.3 Intonaco rasante rinforzato con filato di vetro, premiscelato in polvere, composto da cemento fotocatalitico, inerti calcarei e di quarzo a granulometria selezionata, e additivi fluidificanti speciali.

2.4 Pittura cementizia di spessore minore di 1 mm realizzata con cemento fotocatalitico, inerti calcarei e di quarzo a granulometria fine e additivi speciali.

2.5 Pittura a base di silicato di potassio contenete fotocatalizzatore (Ti O2) inerti ultrafini ed additivi speciali.

2.6 Pavimentazioni per parcheggi, piste ciclabili, rotonde, piazze e simili, realizzate con masselli a base di cemento fotocatalitico aggregati silicei e calcarei di granulometria controllata ed additivi speciali.

3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' TECNICO SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione:

[1] Una relazione tecnico scientifica del dipartimento di Chimica dell'Università di Ferrara di: Rossano Amadelli, Luca Samiolo, responsabile prof. Andrea Maldotti dal Titolo: *Materiali fotocatalitici in edilizia,* contratto n. R/CTG/MAL/1/02 , Ferrara 06/011/2003.

[2] Una relazione dell'Università degli studi di Urbino - Centro per le valutazioni Ambientali delle attività industriali sottoscritta dal direttore Prof. Gaetano Cecchetti, dal titolo: *Relazione sullo studio eseguito per la valutazione delle capacità di abbattimento di alcuni fra i più comuni inquinanti atmosferici ad opera di malte cementizie fotocatalitiche*, Urbino, loc. Crocicchia, Urbino 10/11/2003;

[3] Una relazione dell'Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Igiene ambientale, a firma del direttore prof. Giovanni A. Zapponi, dal titolo: *Alcune applicazioni sulle proprietà fotocatalitiche del biossido di Titanio TiO2 e le applicazioni per la degradazione di sostanze chimiche di vario genere* ; Viale regina Elena, 299, Roma 11.04.2003.

[4] Una relazione tecnica dell'ARPA Lombardia a firma del dott. Vorne Giannelle dell'Unità Operativa Aria, dipartimento Sub- Provinciale Città di Milano, via Juvaria, 22 , Milano, Prot. Int. 8159 del 01 sett. 2003 relativa alla *Sperimentazione di Intonaco al TiO2* in ambienti interni.

[5] Una relazione tecnica dell'ARPA Lombardia a firma del dott. Vorne Giannelle dell'Unità Operativa Aria, dipartimento Sub- Provinciale Città di Milano, via Juvaria, 22 , Milano, Prot. Int. 8088 del 07 maggio 2003 relativa alla *Sperimentazione di Intonaco al TiO2* in ambienti interni.

[6] Una relazione tecnica del CNR Istituto Inquinamento Atmosferico di Roma, prot. 392/2003 firmato dal dott. Ivo Allegrini che illustra le potenzialità dei materiali contenenti Ti O2, ne spiega i meccanismi chimici di azione del fotocatalizzatore sulla depurazione dell'aria da Ossidi di Azoto (NOx). A questa relazione è allegato un rapporto di prova relativo a sperimentazioni di laboratorio.

[7] Una relazione tecnica dell'ITC (Istituto per le tecnologie della costruzione) CRN di S. Giuliano Milanese sull'abbattimento di VOC a firma di Alberto Strini del 18 ottobre 2002.

[8] Attestati di prova n. 176884 e n. 175411 dell'Istituto Giordano di Belluria (RN) rispettivamente del 29.10.2003 e del 16.09.2003 relativi alla verifica di proprietà di assorbimento di agenti inquinanti su piastrelle ceramiche modificate superficialmente. Le prove sono eseguite in presenza di NOx e esposizione a UV nel primo caso e lampade a spettro solare nel secondo caso.

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 001** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 2 di 2*

4. EFFICACIA :

L'efficacia è variabile in funzione dello spettro e della intensità della potenza raggiante incidente sulla superficie trattata con sostanze fotocatalitiche.
Di seguito vengono riportati i dati sull'efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e certificati:
a) riduzione degli Ossidi di Azoto NOx pari a circa 30 Tonnellate/Anno per Km^2 di superficie trattata (vedasi rif. [6], [8])
b) riduzione dal 2 al 37 % delle concentrazioni di NO_2 all'interno di appartamenti con pareti dotate di intonaco trattato (vedasi rif. [4])
c) riduzione delle concentrazioni di NO_2 pari al 14%. (vedasi rif. [5])
d) accertata Fotodegradazione di 4-Clorofenolo, Benzaldeide, Bis-Fenolo (vedasi rif. [1])

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Infrastrutture di trasporto stradale
Pavimentazioni stradali (rivestimenti, manti stradali etc.)
Barriere spartitraffico
Infrastrutture di trasporto Aeroportuale
Piste aeroportuali, viabilità interna e strutture edilizie aeroportuali
Infrastrutture di trasporto ferroviario, stazioni
Intonaci esterni ed interni
Rivestimenti interni di gallerie con idonea illuminazione
Rivestimenti di barriere acustiche
Superfici di elementi di arredo urbano
Superfici esterne esposte alla radiazione solare
Parcheggi
Ricettori sensibili quali scuole, ospedali abitazioni, edifici pubblici e privati
Rivestimento dei canali e vasche di raccolta di acque di piattaforma ed acque di prima pioggia

6. NOTE

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 002** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento delle acque e dei suoli

2. DESCRIZIONE: Raccolta e depurazione delle acque di piattaforma di infrastrutture di trasporto

L'obiettivo di questo sistema deve essere quello di trattenere all'interno della piattaforma infrastrutturale il potenziale carico inquinante disperso durante il suo esercizio.

A tal proposito è stato sperimentato un sistema di pavimentazione speciale da utilizzare per le corsie di emergenza delle autostrade, mediante sperimentazione in laboratorio.

Il sistema, che dovrà essere testato anche sul campo mediante la realizzazione di campioni di pavimentazione, potrà essere adattato – dopo idonea prova in campo – per le seguenti tipologie di interferenza:
2.1 Acque di piattaforma di autostrade;
2.2 Acque di piattaforma di parcheggi e piazzali
2.3 Acque di piattaforma di piazzole di sosta ed aree di servizio .
2.4 Acque di piattaforma e di prima pioggia di infrastrutture di trasporto aeroportuale

Il comportamento strutturale del sistema di intercettazione deve essere in grado di svolgere le funzioni di drenaggio, trattenuta, abbattimento e/o rilascio ritardato del carico inquinante.

Il pacchetto messo a punto dalla Società Autostrade Spa, denominato "pavimentazione serbatoio", prevede, sopra lo strato di misto granulare stabilizzato standard, uno strato granulare misto zeolite-sepiolite con geocelle, uno strato di argilla espansa trattata per assorbimento olii con geocelle, una griglia in poliestere ad elevata resistenza, uno stato di conglomerato bituminoso in argilla espansa robusta e l'ordinaria usura drenante.

3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' TECNICO SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

E' stata condotta una fase di sperimentazione di laboratorio con simulazioni idrauliche e scelta dei materiali più idonei con misura delle concentrazioni degli inquinanti degli invasi possibili e dei tempi di rilascio.
Sono previste fasi di sperimentazione con esecuzione di una prova di carico statico e dinamico con messa su strada dei sistemi campione di intercettazione per le necessarie verifiche di funzionalità a medio-lungo termine e in condizioni di presenza di traffico.

Le prove sono state eseguite dalla Società Autostrade Spa e sono pubblicate, in sintesi, sulla rivista Le Strade n. 12 Dicembre 2000.

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 002** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 2 di 2*

4. EFFICACIA :

I risultati di alcune osservazioni in laboratorio hanno messo in evidenza valori dei tempi di rilascio del sistema (o capacità di invaso), tra i quali per esempio, ipotizzando una sezione di deflusso di 2 m e lunghezza di 8 m , si ottiene che il 50% della portata immessa di 11 l/s viene restituita in 35 minuti, per assetto longitudinale con pendenza nulla. I dati pubblicati mettono in evidenza anche che l'effetto rigurgito imposto da una riduzione al 25% della luce di scarico determina un utile ulteriore ritardo nella restituzione dei volumi idrici immessi valutabile nell'ordine di 5 minuti per il 50% della portata immessa.

Sono state eseguite anche delle prove sull'abbattimento del carico inquinante ordinario (metalli pesanti), facendo circolare una soluzione a concentrazione nota di metalli e compionandola in uscita ad intervalli di tempo successivi e sottoponendo i campioni ad analisi di laboratorio.

I risultati ottenuti evidenziano un abbattimento del 85% sul Cromo, del 81% sul Rame, del 73% sul Nichel e del 96% sul Piombo.

Sono state eseguite anche prove di carico.

La sperimentazione non può considerarsi conclusa ma mette in evidenza utili potenzialità del sistema sia nella versione "soluzione di massima protezione" che è utilizzabile anche come dispositivo di presidio preposto per mitigare gli effetti di uno sversamento accidentale (da associare ad un sistema di monitoraggio e di pronto intervento), sia nella soluzione standard che limita la sua efficacia nella trattenuta degli inquinanti ordinari (metalli pesanti).

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Infrastrutture di trasporto stradale
Pavimentazioni stradali
Piste aeroportuali,
Gallerie
Parcheggi e piazzali
Infrastrutture di trasporto aeroportuale

6. NOTE

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 003** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

1. COMPONENTE AMBIENTALE: **Inquinamento acustico**

2. DESCRIZIONE: Dispositivi elettroacustici per il controllo attivo e l'abbattimento del rumore integrativi dei sistemi passivi, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico a basse frequenze di motori a combustione interna di gruppi elettrogeni motopompe e compressori.

In particolare:

2.1 Silenziatore elettroacustico, da aggiungere a quello passivo, per qualsiasi tipo di motore a combustione interna alternativo funzionante a regime stazionario o quasi stazionario. In particolare per gruppi elettrogeni e motopompe di Potenza maggiore di 30 KW,

2.2 Silenziatore elettroacustico per condotto di aspirazione di compressori di potenza maggiore di 30 kW

3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' TECNICO SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione:

[1] M.A. Jay, *Active Noise Silencing*, PRCI – Technology for Energy Pipelines, Project PR-216-9117, Arlington, USA, Gennaio 1994.

[2] G. Mangiante, A. Roure, M. Winninger, *Optimized unidirectional system for active control of sound in ducts,* Active 99, Fort Lauderdale, Florida, USA, 1999.

[3] M. Zhang, E. Shafai, H.P. Geering, *Robust adaptive control for active noise cancellation in a duct,* Active 99, Fort Lauderdale, Florida, USA, 1999.

[4] Fraunhofer IBP, *An active silencer for harsh environmental conditions*, Proceedings of FORUM ACUSTCUM 99, The Joint ASA/EAA Meeting, Berlino, 1999.

[5] R. Boonen, P. Sas, *Development of an active exhaust silencer for internal combustion engines using feedback control*, SAE-paper 1999-01-1844.

[6] T. Tanaka, K. Li, *An active muffler for medium-duty diesel vehicles considering acceleration characteristics*, JSAE Review 21, pp. 576-578, 2000.

[7] Relazioni tecnico scientifiche del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia dal Titolo: *Disinquinamento acustico con metodi di controllo attivo: studio e realizzazione di due sistemi di controllo attivo del rumore allo scarico di motori a combustione interna rispettivamente per motori a 2 e 4 tempi*, contratto ANPA-Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia, 2 Volumi, 2000-2001.

[8] Relazioni tecnico scientifiche del CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici) dal Titolo: *Realizzazione di dispositivi basati sul controllo attivo del rumore per la riduzione delle emissioni acustiche di macchine di manovra ferroviarie*, contratto ITF (Italiana Trasporti Ferroviari S.p.a.)-CIRIAF, 4 Volumi, 2000-2004.

[9] F. Rossi, C. Buratti, A. Nicolini, *Modellisation of an active control system for exhaust noise emission,* C.F.A. 2002, April 8-11/2002 , Lille, France.

[10] F. Rossi, *Active Noise Control Technique to improve engine efficiency*, Energy and Environment 2002, June 6-8, Capri, Italy, 2002.

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 003** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 2 di 2*

4. EFFICACIA :

L'efficacia è variabile in funzione dello spettro, della intensità della potenza acustica e della variazione del regime del numero di giri del motore.

L'efficacia maggiore si ottiene alle basse frequenze (f minore di 300 Hz) dove i sistemi passivi sono più inefficaci. L'esistenza di componenti tonali a frequenze minori di 200 Hz è molto disturbante ed è giustamente penalizzata dalla normativa attuale con una maggiorazione di 6 dB(A), una riduzione anche di pochi dB che permette di eliminare le componenti tonali si traduce in un grande vantaggio in termini di riduzione dell'indicatore del disturbo da rumore.

Di seguito vengono riportati i dati sull'efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e certificati:

a) riduzione di singole componenti tonali fino a 15 dB con punte di 20 dB (vedasi rif. [1, 4, 7, 8, 10])

b) riduzione del livello globale di rumore continuo ponderato A fino a 5 dBA (vedasi rif. [3, 5, 7, 8, 10])

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi tipo di motore a combustione interna alternativo di impianti industriali funzionante a regime stazionario o quasi stazionario di potenza maggiore a 30 kW.

Gruppi elettrogeni di Potenza maggiore di 30 kW

Condotti di aspirazione di compressori di potenza maggiore di 30 kW

Motopompe con motore a Combustione interna di potenza maggiore di 30 kW

6. NOTE

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 004** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico e atmosferico

2. DESCRIZIONE: Finestre ventilate antirumore da utilizzarsi per la protezione dei ricettori, in conformità alla tabella 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29.11.2000, presentano elevati valori del potere fonoisolante anche in presenza di sistemi di aerazione, filtrazione e ventilazione degli ambienti interni.

In particolare:

2.1 Finestre antirumore dotate di aeratore a labirinto acustico silenziato, a ventilazione naturale, con o senza filtri per la purificazione dell'aria, con o senza tapparella integrata e cofanatura esterna.

2.2 Finestre antirumore dotate di aeratore a labirinto acustico silenziato, a ventilazione forzata, con o senza filtri per la purificazione dell'aria, con o senza tapparella integrata e cofanatura esterna.

L'installazione delle finestre ventilate antirumore è abbinata a sistemi di ventilazione forzata per permettere il ricambio e la filtrazione dell'aria e il raffrescamento estivo (se non garantito da altri sistemi).

3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' TECNICO SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione:

[1] Prove di laboratorio su infissi RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - 1998

Certificati CIRIAF da A001/1998 a A014/1998 e da T001/1998 a T014/1998

[2] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di interventi - pilota di bonifica acustica. Misure di portata di ventilazione in presenza di filtri sull'aeratore della finestra antirumore RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - luglio 2000

Certificati CIRIAF da T015/1999 a T022/1999.

[3] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di interventi - pilota di bonifica acustica Misure di potere fonoisolante in presenza di filtri sull'aeratore della finestra antirumore RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - luglio 2000

Certificati CIRIAF da A015/2000 ad A022/2000.

[4] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di interventi - pilota di bonifica acustica. Misure di potere fonoisolante di finestre ventilate antirumore in presenza di cassonetto RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - giugno 2003.

Certificati CIRIAF da A049/2003 ad A052/2003
Certificati CIRIAF da A001/1998 a A014/1998 e da T001/1998 a T014/1998.
Certificati CIRIAF da A015/2000 a A022/2000 e da T015/1999 a T022/1999.

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 004** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 2 di 2*

4. EFFICACIA :

L'efficacia è variabile in funzione dello spettro e della distribuzione spettrale della potenza acustica.
Di seguito vengono riportati i dati sull'efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e certificati:

a) Indice di valutazione del Potere fonoisolante R_w da 28 a 38 dB (vedasi rif. [1,3,4])
b) Portata d'aria con differenza di pressione di 10 Pa da 73 a 343 m^3/h , (vedasi rif. [1,2])

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ricettori sensibili isolati
Ricettori sensibili per i quali sono risultati insufficienti altri sistemi di abbattimento del rumore quali Barriere acustiche, pavimentazione fonoassorbenti, etc.

6. NOTE

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale	**SCHEDA TECNICA N. ST- 005** Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico ed energia fotovoltaica

2. DESCRIZIONE: Barriere antirumore dotate di celle fotovoltaiche che, in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23.11.2001, utilizzano superfici della barriera acustica favorevolmente inclinate ed esposte al sole per produrre energia elettrica da utilizzare principalmente per la sicurezza, la segnaletica, l'illuminazione di gallerie, etc. .
In particolare:
2.1 Barriere antirumore verticali dotate o meno di sistema antidiffrativo, pendini ed aggetti, di elementi trasparenti caratterizzate dalla presenza di celle fotovoltaiche disposte in posizione favorevole alla captazione dell'energia solare.
2.1 Barriere antirumore a tunnel che coprono integralmente o parzialmente l'infrastruttura di trasporto stradale o ferroviario dotate di elementi trasparenti, elementi fonoassorbenti e fonoisolanti, celle fotovoltaiche.

3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' TECNICO SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione:

[1] Prove di Laboratorio su pannelli fonoisolanti fonoasassorbenti per barriere antirumore dotati di celle fotovoltaiche – Relazione Tecnico scientifica Finale anno 2000. CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli, Perugia dicembre 2000.
Certificati delle prove rilasciati dal CIRIAF n.: da A023/2000 a A030/2000 e da T023/2000 a T026/2000.

[2] Progetto di barriere antirumore a tunnel integrate con pannelli fotovolatici : prove di laboratorio su pannelli fonoisolanti fonoasassorbenti per barriere antirumore dotati di celle fotovoltaiche – Relazione Tecnico scientifica Documento Finale anno 2001. CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca Sull'inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli, Perugia dicembre 2001.
Certificati delle prove rilasciati dal CIRIAF n.: da A038/2001 a A041/2001 e da T027/2001 a T029/2001.

[3] Sperimentazione di sistemi innovativi integrati di abbattimento del rumore e sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia - Prove di Laboratorio su pannelli fonoisolanti fonoasassorbenti per barriere antirumore dotati di celle fotovoltaiche - Documento Finale anno 2002.
Certificati delle prove rilasciati dal CIRIAF n.: da A042/2002 a A045/2002 e da T030/2002 a T033/2002.

Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell'inquinamento ambientale

SCHEDA TECNICA N. ST- 005

Data revisione 28.02.2004 - *pag. 1 di 2*

4. EFFICACIA :

L'efficacia è variabile in funzione dello spettro e della distribuzione spettrale della potenza acustica.

Di seguito vengono riportati i dati sull'efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e certificati:

a) Indice di valutazione del Potere fonoisolante R_w da 26 a 36 dB e DL_R da 22 a 33 dB (vedasi rif. [1, 2, 3]).
b) Coefficiente di assorbimento acustico valutato con l'indice DL_α (vedi nota 1) da 1.3 a 3.2 dB (vedasi rif. [1, 2, 3]).
c) Funzionalità delle celle fotovoltaiche: Regolare prima e dopo invecchiamento con stress termoigrometrico in camera climatica (vedasi rif. [1, 2, 3]).
d) Isolamento elettrico: Regolare prima e dopo invecchiamento con stress termoigrometrico in camera climatica (> 50MΩ) (vedasi rif. [1, 2, 3]).

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

Abbattimento del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario
Abbattimento del rumore all'uscita e all'imbocco di gallerie
Abbattimento del rumore dei tratti in viadotto di infrastrutture di trasporto e luoghi ove piu' difficile risulta mettere in atto azioni vandaliche di asporto delle celle fotovoltaiche.
La presenza di celle fotovoltaiche è subordinata alla presenza di superfici delle barriere favorevolmente esposte alla radiazione solare e alla possibilità di installare una potenza minima di impianto superiore a 10 kWp.

6. NOTE

1. Il valore dell'indice DL_α si riferisce all'intera barriera integrata con celle fotovoltaiche e non alla sola parte fonoassorbente.

04A03600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale della Calabria-Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate direzione regionale della Calabria Catanzaro nel giorno 11 marzo 2004.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del trasferimento della Direzione regionale della Calabria nella nuova sede sita in via Lombardi, l'Ufficio non ha funzionato l'intera giornata dell'11 marzo 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 22 marzo 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A03519

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio locale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Catanzaro nel giorno 10 marzo 2004, dalle ore 14,30 alle ore 18.

2. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Catanzaro nel giorno 11 marzo 2004.

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del trasferimento dell'Ufficio locale di Catanzaro nella nuova sede sita in via Lombardi, l'Ufficio ha irregolarmente funzionato il 10 marzo 2004, dalle ore 14,30 alle ore 18 e non ha operato l'intera giornata dell'11 marzo 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 22 marzo 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A03520

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni, entrambe con sede in Milano, e decadenza della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 2262).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate alla Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. (allora Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza), con sede in Milano, via Broggi n. 21;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni (allora MAECI - Società Mutua di Assicurazioni e di Riassicurazioni) con sede in Milano, via Spalato n. 11/2 ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visti i verbali dell'assemblea dei soci della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. e del consiglio di amministrazione della Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni, entrambi in data 3 dicembre 2003, concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, attuato tramite cessione di ramo di azienda, della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni;

Vista l'istanza congiunta presentata dalla Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. e dalla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni in data 16 gennaio 2004, volta ad ottenere l'approvazione di detto trasferimento totale di portafoglio;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 18 febbraio 2004;

Rilevato che l'operazione di trasferimento totale di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e danneggiati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato inoltre che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *f)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione alla decadenza della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a seguito del trasferimento totale del proprio portafoglio;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 marzo 2004 in merito al trasferimento totale del portafoglio della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio, attuato mediante cessione di ramo di azienda, della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Assicurazioni VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami autorizzati di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03592

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2004.

Autorizzazione alla CreditRas Assicurazioni S.p.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela Giudiziaria di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2263).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 con il quale CreditRas Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e i successivi decreti ministeriali e provvedimenti Isvap;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2003 con la quale CreditRas Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 23 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 marzo 2004;

Dispone:

La società CreditRas Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03593

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004.

Autorizzazione alla Berica Vita società per azioni (in forma abbreviata Berica Vita S.p.a.), in Vicenza, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2265).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 2 ottobre 2003 con la quale la Berica Vita società per azioni (in forma abbreviata Berica Vita S.p.a.), con sede in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato 1, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 4 marzo 2004;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Berica Vita S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 marzo 2004;

Dispone:

La Berica Vita società per azioni (in forma abbreviata Berica Vita S.p.a.), con sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato 1, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il presidente: GIANNINI

04A03553

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 31 marzo 2004.

Indizione della seconda sessione 2004 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14492).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;

Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;

Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanzirari;

Delibera:

Art. 1.

È indetta, per l'anno 2004, la seconda sessione dell'esame d'idoneità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

Art. 2.

Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneità devono essere presentate in carta semplice entro il 17 maggio 2004 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui è costituita la competente commissione.

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nei cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessità di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. È anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sarà valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.

Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi recapiti.

Art. 4.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 5.

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB ovvero a commissiom regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide.

Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.

La prova scritta vene sulle seguenti materie:

a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;

la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;

i mercati e le loro modalità operative;

gli strumenti di mercato monetario;

gli strumenti di mercato mobiliare;

i prodotti di raccolta;

gli strumenti di copertura del rischio finanziario;

elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;

nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;

l'operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari:

le funzioni tipiche;

le principali operazioni;

i rischi tipici: di liquidità, di tasso di interesse e di cambio;

aspetti gestionali delle attività di intermediazione finanziaria:

a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria;

b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di rivestimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente);

c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;

b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, così come successivamente modificate ed integrate:

decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari;

regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di mercati;

regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di emittenti;

regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a

capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;

regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le società di gestione del risparmio;

regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004;

regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004;

decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;

decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;

decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;

articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;

articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;

regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;

legge n. 130 del 30 aprile 1999;

decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;

legge n. 197 del 5 luglio 1991;

decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;

c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore:

regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;

regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 93 - 98;

codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

La prova scritta s'intenderà superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Anche tale prova si intenderà superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità;

b) passaporto;

c) tessera postale;

d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia e in corso di validità alla data di svolgimento dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8.

Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonché degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Art. 9.

La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgerà il giorno 25 giugno 2004 alle ore 11,00, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sarà comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.

La data di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 31 marzo 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO 1

COMMISSIONE	INDIRIZZO	C.A.P.	CITTA'
ABRUZZO	Corso Vittorio Emanuele II, 86	67100	L'Aquila
BASILICATA	Corso XVIII Agosto, 34	85100	Potenza
BOLZANO	Via Perathoner, 8/B	39100	Bolzano
CALABRIA	Via Ippolito Menniti, 16	88100	Catanzaro
CAMPANIA	Via Sant'Aspreno, 2	80133	Napoli
EMILIA ROMAGNA	Piazza Costituzione, 8	40128	Bologna
FRIULI	Piazza della Borsa, 14	34121	Trieste
LAZIO	Viale dell'Oceano Indiano, 19	00144	Roma
LIGURIA	Via Garibaldi, 6	16124	Genova
LOMBARDIA	Via Camperio, 1	20123	Milano
MARCHE	Piazza XXIV Maggio, 1	60124	Ancona
MOLISE	Piazza della Vittoria, 1	86100	Campobasso
PIEMONTE	Via S. Francesco da Paola, 24	10123	Torino
PUGLIA	Corso Cavour, 2	70121	Bari
SARDEGNA	Largo Carlo Felice, 72	09124	Cagliari
SICILIA	Via Emerico Amari, 11	90139	Palermo
TOSCANA	Piazza dei Giudici, 3	50122	Firenze
TRENTO	Via Calepina, 13	38100	Trento
UMBRIA	Via Catanelli, 70	06087	Ponte S. Giovanni (PG)
VALLE D'AOSTA	Piazza della Repubblica, 15	11100	Aosta
VENETO	San Marco, 2032 Calle Larga XXII Marzo	30124	Venezia

04A03554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 aprile 2004

Dollaro USA	1,2090
Yen giapponese	128,24
Corona danese	7,4463
Lira Sterlina	0,65820
Corona svedese	9,2018
Franco svizzero	1,5657
Corona islandese	87,61
Corona norvegese	8,3750
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,669
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,68
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6512
Lira maltese	0,4245
Zloty polacco	4,7194
Leu romeno	40922
Tallero sloveno	238,5200
Corona slovacca	40,200
Lira turca	1586279
Dollaro australiano	1,5931
Dollaro canadese	1,5791
Dollaro di Hong Kong	9,4238
Dollaro neozelandese	1,8446
Dollaro di Singapore	2,0324
Won sudcoreano	1390,53
Rand sudafricano	7,8160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03717

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalgan»

Estratto decreto NCR n. 138 del 23 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HYALGAN anche nelle forme e confezioni: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml, «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml, «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A - c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml;

A.I.C. n. 026354023 (in base 10), 0T48C7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml;

A.I.C. n. 026354035 (in base 10), 0T48CM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: una siringa pre-riempita contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml;

A.I.C. n. 026354047 (in base 10), 0T48CZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: una siringa pre-riempita contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: gonartrosi di lieve e media gravità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03576

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roferon A»

Estratto decreto n. 970 del 24 marzo 2004

Specialità medicinale: ROFERON A.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

3 MIU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso IM/SC;

A.I.C. n. 025839111/M (in base 10), 0SNKJ7 (in base 32);

classe «A» nota 32 PT/DV;

prezzo ex factory 16,93 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 27,94 euro (IVA inclusa);

6 MIU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso IM/SC;

A.I.C. n. 025839212/M (in base 10), 0SNKMD (in base 32);

classe «A» nota 32 PT/DV;

prezzo ex factory 33,20 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 54,80 euro (IVA inclusa);

9 MIU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso IM/SC;

A.I.C. n. 025839263/M (in base 10), 0SNKNZ (in base 32);

classe «A» nota 32 PT/DV;

prezzo ex factory 49,66 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 81,96 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

18 MIU/ML soluzione iniettabile 1 flacone uso IM/SC - A.I.C. n. 025839061/M (in base 10), 0SNKGP (in base 32);

18 MIU/ML soluzione iniettabile 3 flaconi uso IM/SC - A.I.C. n. 025839073/M (in base 10), 0SNKH1 (in base 32);

18 MIU/ML soluzione iniettabile 6 flaconi uso IM/SC - A.I.C. n. 025839085/M (in base 10), 0SNKHF (in base 32);

18 MIU/ML soluzione iniettabile 12 flaconi uso IM/SC - A.I.C. n. 025839097/M (in base 10), 0SNKHT (in base 32);

18 MIU/ML soluzione iniettabile 15 flaconi uso IM/SC - A.I.C. n. 025839109/M (in base 10), 0SNKJ5 (in base 32);

3 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839123/M (in base 10), 0SNKJM (in base 32);

3 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839135/M (in base 10), 0SNKJZ (in base 32);

3 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839147/M (in base 10), 0SNKKC (in base 32);

3 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839150/M (in base 10), 0SNKKG (in base 32);

4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso IM/SC - A.I.C. n. 025839162/M (in base 10), 0SNKKU (in base 32);

4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839174/M (in base 10), 0SNKL6 (in base 32);

4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839186/M (in base 10), 0SNKLL (in base 32);

4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839198/M (in base 10), 0SNKLY (in base 32);

4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839200/M (in base 10), 0SNKM0 (in base 32);

6 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839224/M (in base 10), 0SNKMS (in base 32);

6 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839236/M (in base 10), 0SNKN4 (in base 32);

6 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839248/M (in base 10), 0SNKNJ (in base 32);

6 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839251/M (in base 10), 0SNKNM (in base 32);

9 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839275/M (in base 10), 0SNKPC (in base 32);

9 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839287/M (in base 10), 0SNKPR (in base 32);

9 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839299/M (in base 10), 0SNKQ3 (in base 32);

9 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso IM/SC - A.I.C. n. 025839301/M (in base 10), 0SNKQ5 (in base 32);

18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia - A.I.C. n. 025839313/M (in base 10), 0SNKQK (in base 32);

18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 2 cartucce - A.I.C. n. 025839325/M (in base 10), 0SNKQX (in base 32);

18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 3 cartucce - A.I.C. n. 025839337/M (in base 10), 0SNKR9 (in base 32);

18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 5 cartucce - A.I.C. n. 025839349/M (in base 10), 0SNKRP (in base 32);

18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 6 cartucce - A.I.C. n. 025839352/M (in base 10), 0SNKRS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

1 flaconcino contiene:

principio attivo: 3 - 6 - 9 o 18 milioni di unità internazionali (UI) di interferone alfa 2a.

1 cartuccia contiene:

principio attivo: 18 milioni di unità internazionali (UI) di interferone alfa 2a;

1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: 3 - 6 o 9 milioni di unità internazionali (UI) di interferone alfa 2a;

eccipienti: ammonio acetato, sodio cloruro, alcool benzilico, polisorbato 80, acido acetico glaciale, soluzione di idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

Produzione, confezionamento, controllo: flaconi: F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera.

Confezionamento secondario:

F. Hofmann La Roche Ltd Kaiseraugst Svizzera;

Roche S.p.a. Segrate, Italia.

Rilascio dei lotti:

F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera;

Roche S.p.a. Segrate, Italia.

Siringhe preriempite:

produzione, confezionamento, controllo: F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera.

Confezionamento secondario: F. Hofmann La Roche Ltd Kaiseraugst, Svizzera.

Rilascio dei lotti:

F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera;

Roche S.p.a. Segrate, Italia.

Cartucce: produzione, confezionamento: Weimar Pharma Rastatt Germania.

Confezionamento secondario: F. Hofmann La Roche Ltd Kaiseraugst Svizzera.

Controllo: F. Hoffmann La Roche Ltd Basile Svizzera.

Rilascio dei lotti:

F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera;

Roche S.p.a. Segrate, Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Roferon A» è indicato per il trattamento di:

leucemia a cellule capellute. Pazienti affetti da AIDS con sarcoma di Kaposi asintomatico progressivo con una conta di CD4>250/mm^3. Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in fase cronica. «Roferon A» non è un trattamento alternativo per i pazienti con LMC che hanno un parente HLA identico e per coloro per i quali è possibile o è programmato nell'immediato futuro un trapianto di midollo osseo allogenico. Non è ancora noto se per questa indicazione «Roferon A» possa essere considerato trattamento potenzialmente curativo Linfoma cutaneo a cellule T. L'interferone alfa 2º (Roferon A) può dimostrarsi attivo in pazienti con malattia progressiva e che siano non responsivi o non sottoponibili alla terapia convenzionale. Pazienti in età adulta affetti da epatite cronica B comprovata istologicamente, con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio pazienti che risultino positivi per HBV-DNA o HbeAg. Pazienti in etá adulta con epatite cronica C comprovata istologicamente, positivi per gli anticorpi anti-HCV o per HCV-RNA e con elevati livelli sierici di alanino amino transferasi (ALT) senza scompenso epatico. L'efficacia dell'interferone alfa 2a nel trattamento dell'epatite C aumenta quando somministrato in associazione con ribavirina. «Roferon A» deve essere somministrato in monoterapia principalmente in casi di intolleranza o controindicazione alla rtibavirina. Linfoma non Hodgkin follicolare. Carcinoma renale avanzato. Pazienti con melanoma maligno di stadio II secondo la classificazione AJCC (spessore del tumore secondo Breslow maggiore di 1,5 mm, assenza di interessamento linfonodale o diffusione linfocutanea), che risultano liberi da malattia dopo resezione chirurgica.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Remeron» nella confezione da 30 compresse orodispersibili da 30 mg alle stesse condizioni e in sostituzione di quella da 30 compresse da 30 mg.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 81 del 25 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Allergan Trading International Limited, con sede in Sweepstakes Centre, Ballsbridge - Dublin 4, Irlanda:

Medicinale: ATROPINA LUX.

Confezioni:

A.I.C. n. 000307037 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307052 - «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307076 - pomata oftalmica 0,5% 5 g;

A.I.C. n. 000307088 - pomata oftalmica 1% 5 g.

Medicinale: CICLOLUX.

Confezione: A.I.C. n. 019163017 - «1% collirio» flacone da 3 ml.

Medicinale: CLARVISAN PVA.

Confezione: A.I.C. n. 023912037 - flac. solv. 7 ml + tappo serb.

Medicinale: LUXAZONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 017837016 - pomata oftalmica 3 g;

A.I.C. n. 017837028 - collirio 3 ml 0,2%.

Medicinale: PILOCARPINA LUX.

Confezioni:

A.I.C. n. 000248031 - collirio 1% 10 ml;

A.I.C. n. 000248056 - collirio 2% 10 ml;

A.I.C. n. 000248070 - pomata oftalmica 1% 5 g;

A.I.C. n. 000248082 - pomata oftalmica 2% 5 g,

è ora trasferita alla società: Allergan Pharmaceuticals Ireland, con sede in Castlebar Road, Westport County Mayo, Irlanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebicina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 254 del 27 febbraio 2004

Specialità medicinale: NEBICINA.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia);

Confezioni:

IM IV 1 flacone 100 mg/2ml - A.I.C. n. 023189018;

IM IV 1 flacone 40 mg/1 ml - A.I.C. n. 023189032;

IM IV 1 flacone 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189044;

IM IV 1 flacone 150 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189057.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Nebicina, IM IV 1 flacone 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189018, Nebicina, IM IV 1 flacone 40 mg/1 ml -A.I.C. n. 023189032, Nebicina, IM IV 1 flacone 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189044, Nebicina, IM IV 1 flacone 150 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189057, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 28 del 10 febbraio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx»

Estratto provvedimento UPC/I/2504 del 10 marzo 2004

Specialità medicinale: VIOXX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034558015/M - 12,5 mg, 5 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558027/M - 12,5 mg, 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558039/M - 12,5 mg, 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558041/M - 12,5 mg, 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558054/M - 12,5 mg, 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558066/M - 12,5 mg, 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558078/M - 12,5 mg, 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558080/M - 12,5 mg, 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558092/M - 12,5 mg, 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558104/M - 12,5 mg, 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558116/M - 12,5 mg, 84 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558128/M - 12,5 mg, 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558130/M - 12,5 mg, 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558142/M - 25 mg, 5 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558155/M - 25 mg, 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558167/M - 25 mg, 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558179/M - 25 mg, 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558181/M - 25 mg, 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558193/M - 25 mg, 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558205/M - 25 mg, 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558217/M - 25 mg, 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558229/M - 25 mg, 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558231/M - 25 mg, 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558243/M - 25 mg, 84 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558256/M - 25 mg, 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558268/M - 25 mg, 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558270/M - 12,5 mg, 50 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558282/M - 12,5 mg, 500 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558294/M - 25 mg, 50 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558306/M - 25 mg, 500 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034558318/M - Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 034558320/M - Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;

A.I.C. n. 034558332/M - Sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 034558344/M - Sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 034558357/M - 12.5 mg, 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034558369/M - 25 mg 20 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil»

Estratto provvedimento UPC/I/2505 del 10 marzo 2004

Specialità medicinale: COXXIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035037011/M - 5 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037023/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037035/M - 10 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037047/M - 14 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037050/M - 15 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037062/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037074/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037086/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037098/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037100/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037112/M - 84 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037124/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037136/M - 98 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037148/M - 50 compresse in blister PVC/AL monodose da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037151/M - 500 compresse in blister PVC/AL monodose da 12,5 mg;

A.I.C. n. 035037163/M - 5 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037175/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037187/M - 10 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037199/M - 14 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037201/M - 15 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037213/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037225/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037237/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037249/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037252/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037264/M - 84 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037276/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037288/M - 98 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035037290/M - 50 compresse in blister PVC/AL monodose da 25 mg;

A.I.C. n. 035037302/M - 500 compresse in blister PVC/AL monodose da 25 mg;

A.I.C. n. 035037314/M - sospensione orale 12,5/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037326/M - sospensione orale 12,5/5 ml 2 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037338/M - sospensione orale 25/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037340/M - sospensione orale 25/5 ml 2 bottiglia (vetro) 150 ml;

A.I.C. n. 035037353/M - 12,5 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 035037365/M - 25 mg 20 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0403/001-002/V017.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa all'estensione del periodo di validità del prodotto da 2 a 3 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto provvedimento U.P.C. 1524/2004 del 17 marzo 2004

Specialità medicinale: CIPRALEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035767019/M -14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767021/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767033/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767045/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767058/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767060/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

035767072/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767084/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767096/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767108/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767110/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da15 mg;

A.I.C. n. 035767122/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767134/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767146/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767159/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767161/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767173/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767185/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767197/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767209/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767211/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767223/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767235/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/peipvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767247/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767250/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767262/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767274/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767286/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767298/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767300/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767312/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767324/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767336/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767348/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767351/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767363/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767375/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767387/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767399/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767401/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767413/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035767425/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035767437/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035767449/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035767452/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035767464/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035767490/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767502/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767514/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767526/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767538/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767540/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767553/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767565/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767577/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767589/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767591/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767603/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie.

Titolare A.I.C. H. Lundbeck A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/278/01-04/V03-V04-V05-W01-W14.

Modifica apportata: visti gli atti di ufficio l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cipralex» è modificata come di seguito indicato: sostituzione della confezione da 250 compresse con una confezione da 200 compresse in contenitore pp per il dosaggio da 5 mg e 10 mg, eliminazione delle confezioni da 250 compresse in contenitore pp per il dosaggio da 15 mg e 20 mg, aggiunta del sito di produzione e confezionamento: Patheon France SA. (40, boulevard de Champaret - 38300 Bourgoin - Jallieu - Francia) solo per il dosaggio da 10 mg, modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 2-3-4.3-4.4-4.5-4.8-5.1-5.2-5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche, relative al contenuto del presente provvedimento, al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, che integra e rettifica il decreto A.I.C./U.A.C. n. 905 del 4 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 settembre 2003, n. 227, ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entact»

Estratto provvedimento U.P.C. 1525 del 17 marzo 2004

Specialità medicinale: ENTACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035768011/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768023/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768035/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768047/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768050/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768062/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768074/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768086/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768098/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768100/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768112/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da15 mg;

A.I.C. n. 035768124/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768136/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768148/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768151/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768163/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768175/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768187/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768199/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768201/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768213/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768225/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768237/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/peipvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768249/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768252/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768264/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768276/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768288/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768290/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768302/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768314/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768326/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768338/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768340/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768353/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768365/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/peipvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768377/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768389/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768391/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768403/M - 200 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768415/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768427/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768439/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768441/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768454/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035768478/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035768492/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768504/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768516/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768528/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768530/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768542/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768555/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768567/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768579/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768581/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768593/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768605/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/280/01-04/V03-V04-V05-W01-W14.

Modifica apportata: visti gli atti di ufficio l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Entact» è modificata come di seguito indicato:

sostituzione della confezione da 250 compresse con una confezione da 200 compresse in contenitore pp per il dosaggio da 5 mg e 10 mg, eliminazione delle confezioni da 250 compresse in contenitore pp per il dosaggio da 15 mg e 20 mg, aggiunta del sito di produzione e confezionamento: Patheon France S.A. (40, boulevard de champaret - 38300 Bourgoin - Jallieu, Francia) solo per il dosaggio da 10 mg, modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 2-3-4.3-4.4-4.5-4.8-5.1 -5.2-5.3

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche, relative al contenuto del presente provvedimento, al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, che integra e rettifica il decreto A.I.C./U.A.C. n. 906 del 4 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2003, ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto di variazione A.I.C./U.P.C. 2506 del 23 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

Specialità medicinale ATENOLOLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034361016\MG - 50 mg 14 compresse blister;

A.I.C. n. 034361028\MG - 50 mg 50 compresse blister;

A.I.C. n. 034361030\MG - 100 mg 14 compresse blister;

A.I.C. n. 034361042\MG - 100 mg 50 compresse blister;

A.I.C. n. 034361055\MG - 50 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361067\MG - 50 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361079\MG - 50 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361081\MG - 50 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361093\MG - 50 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361105\MG - 50 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361117\MG - 50 mg 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361129\MG - 50 mg 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361131\MG - 50 mg 500 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361143\MG - 100 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361156\MG - 100 mg 21 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361168\MG - 100 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361170\MG - 100 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361182\MG - 100 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361194\MG - 100 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361206\MG - 100 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361218\MG - 100 mg 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361220\MG - 100 mg 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361232\MG - 100 mg 500 compresse in blister.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in largo Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo/clortalidone».

Estratto di variazione A.I.C./U.P.C. 2507 del 23 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

Specialità medicinale ATENOLOLO/CLORTALIDONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033455015\MG - 50/12,5 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455027\MG - 50/12,5 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455039\MG - 100/25 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455041\MG - 100/25 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455054\MG - 50/12,5 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455066\MG - 50/12,5 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455078\MG - 50/12,5 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455080\MG - 50/12,5 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455092\MG - 50/12,5 mg 1998 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455104\MG - 100/25 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455116\MG - 100/25 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455128\MG - 100/25 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455130\MG - 100/25 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455142\MG - 100/25 mg 98 compresse in blister.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in largo Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 116 del 23 marzo 2004

Società: Baxter Healthcare Corporation.

Specialità medicinale: «RECOMBINATE».

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale «RECOMBINATE» flacone 250 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687010/M; flacone 500 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687022/M; flacone 1000 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687034/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partire dal 2 aprile 2004, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1490 del 10 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2004, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03567

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Cardine Società fiduciaria per azioni», in sigla «Cardine fiduciaria S.p.a.», in Bologna.

Con decreto direttoriale 24 marzo 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 14 novembre 1981, modificato in data 15 gennaio 1997, 19 aprile 1999 e 27 luglio 2000 alla Società «Cardine società fiduciaria per azioni», in sigla «Cardine fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Bologna, Codice fiscale n. 00634220412 è dichiarata decaduta a seguito di fusione per incorporazione nella «Sanpaolo fiduciaria S.p.a.», o più brevemente «Sanpaolofid S.p.a.», con sede legale in Milano, Codice fiscale n. 08503890157.

04A03594

Autorizzazione all'Organismo Italsocotec S.p.a., in Roma al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE .

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallombrosa n. 88 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 23 maggio 2003, prot. n. 830368, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallombrosa, 88 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 21 novembre 2003, prot. n. 831097 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallombrosa n. 88 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004;

L'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallombrosa n. 88 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. MACCHINE

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A03564

Autorizzazione all'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l., in Torino al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE .

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivà e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno 2003, prot. n. 830466, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, acquisita in atti di questo Ministero in data 25 novembre 2003, prot. n. 831106 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004;

L'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. MACCHINE

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

15. Ponti elevatori per veicoli.

B. COMPONENTI DI SICUREZZA

1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A03565

Autorizzazione all'Organismo CSI S.p.a. in Bollate al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE .

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivà e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza in data 19 giugno 2003, prot. n. 0603/0/3, presentata dall'Organismo CSI S.p.a. con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo CSI S.p.a. con sede in legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 25 novembre 2003, prot. n. 831107 con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo CSI S.p.a. con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004;

L'Organismo CSI S.p.a. con sede in viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE):

A. MACCHINE

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

B. COMPONENTI DI SICUREZZA

1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A03566

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401084/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.